

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
1ª Sezione Civile

Il Giudice,
visti il ricorso, l'art. 702 bis cpc, l'istanza di sospensione e ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento in via cautelare
sospende
la formazione della graduatoria di cui al ricorso
fissa
per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 4.4.13 ore 13;
assegna
alla ricorrente termine fino al 2.3.13 per le notifiche del ricorso e del presente decreto;
assegna
al convenuto termine almeno dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione avente i requisiti di cui al 4° comma dell'art. 702 bis cpc.
Firenze, 23.2.13

Il Giudice
dr. Domenico Paparo

